

Codice A15010

D.D. 23 marzo 2015, n. 194

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 - Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Comune di Biella - fraz. di Pavignano - Intervento di Nuova costruzione in ambito P.E.E.P. Barazza Bassa - Programma d'intervento n. 1109 - Assestamento del programma.

Con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto: "Norme in materia di edilizia sociale" sono entrate in vigore le nuove norme per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed è stata pertanto abrogata la legge regionale n. 11/93.

L'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, entrata in vigore il 5 marzo 2010 e successivamente modificata con la legge regionale n. 14 del 1° giugno 2010 stabilisce, in particolare, che spetta alla Regione autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo degli interventi, nonché deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori.

L'art. 54, comma 8, stabilisce inoltre che le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali, nominate precedentemente all'entrata in vigore di tale legge, restino in carica fino all'entrata in vigore del regolamento dei programmi di edilizia sociale previsto dall'art. 39, comma 2.

Con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno l'operatività delle C.T.C. Ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 l'esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) le quali, ai sensi del successivo art. 5, esprimono un parere o una presa d'atto;

La C.T.C operante presso l'ATC di Biella nella seduta del 22/11/2012 ha espresso parere favorevole all'approvazione del Q.T.E. n. 5, a consuntivazione dell'intervento, e della Chiusura Conti del P.I. n. 1109, con un costo globale di recupero di € 1.686.608,08 ed una economia di € 379.219,52 rispetto al finanziamento concesso di € 2.065.827,00. L'Azienda Territoriale per la Casa della provincia di Biella, Ente attuatore dell'intervento, con Deliberazione n. 114 del 28/11/2012 ha approvato il QTE n. 5 ed il Certificato di Chiusura conti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- visto la legge regionale del 28/07/2008, n. 23;
- vista la legge regionale del 17/02/2010, n. 3 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 21/02/2013;
- vista la D.G.R. n. 75-6277 del 02/08/2013
- visto il parere favorevole espresso dalla C.T.C. di Biella in data 22/11/2012;
- vista la Deliberazione dell'ATC di Biella n. 114 del 28/11/2012,

determina

1. di approvare l'assestamento del finanziamento concesso all'ATC della Provincia di Biella, Ente attuatore dell'intervento, per il P.I. n. 1109 – relativo ad un intervento di nuova costruzione di n. 36 alloggi in Biella – fraz. di Pavignano – P.E.E.P. Barazza Bassa - di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che presenta un costo globale di intervento (QTE n. 5) di € 1.686.608,08 ed una economia di € 379.219,52 rispetto al finanziamento concesso di € 2.065.827,60.

2. di accantonare, in applicazione della D.G.R. n. 75-6277 del 2 agosto 2013, l'importo di € 2.457.789,79 derivante dalla sommatoria tra l'importo precedentemente accantonato con la determinazione dirigenziale n. 167 del 16/03/2015, pari a € 2.078.570,27, e l'importo di € 379.219,52 di cui al precedente punto 1), sul programma di accantonamento n. 1320 (legge n. 179/92) destinato agli interventi finanziati con il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012".

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. "

Il Dirigente
Giuseppina Franzo